

TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Piano del consumatore R.F. n. 15/2020

IL GIUDICE

DOTT. EDUARDO SAVARESE

delegato al procedimento iscritto al n. 15/2020 delle procedure di sovraindebitamento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 ottobre 2020, esaminato il piano del consumatore depositato dall'avv. Alberto Russo nell'interesse di Corbi Vincenzo, e le sue successive integrazioni, osserva quanto segue.

1. Sull'istante grave la seguente debitoria, siccome rideterminata dalla parte e dall'OCC avv. Elio Errichiello:

- € **52.173,93** nei confronti di Trenitalia S.p.A., così come quantificati nell'atto di precetto notificato da Trenitalia s.p.a. in data 24/10/2018 e comprensivi di € 45.800,87 in forza di sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli n. 3413 del 4/5/2018, munita di formula esecutiva il 6/7/2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27/10/2011 al 24/10/2018;

- € **2.626,42** nei confronti dell'avv. Prof. Raffaele De Luca Tamajo, in forza di sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli n. 3413 del 4/5/2018, munita di formula esecutiva il 6/7/2018, che contiene condanna alle spese legali con attribuzione nella misura di euro 1.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA;

- € **2.395,98** per la liquidazione del CTU Arch. Annalisa De Lorenzo nel procedimento esecutivo R.G.E. n. 26/2019 come da decreto di liquidazione del G.E. e corrispondente specificamente alla somma di € 1.888,38, oltre accessori di legge;

- € **2.766,80**, inclusi IVA e CPA, per l'attività del custode avv. Ugo Sangiovanni nel procedimento esecutivo R.G.E. n. 26/2019 del Tribunale di Napoli;

- € **1.084,09** nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per contravvenzioni al codice della strada di cui alla cartella 07120140045882850 notificata il 19.5.2014;

- € **8.778,38** nei confronti di RCI Banque S.A. Succursale Italiana, quale residuo per un prestito finalizzato per l'acquisto dell'auto Dacia Nuova Sandero con decorrenza dal 31/07/2018 e per la durata di 60 mesi;

A tale situazione debitoria complessiva vanno sommate le spese della procedura di sovraindebitamento, da soddisfare in prededuzione, che ammontano a € **5.661,45** per l'O.C.C. (compenso accettato tramite preventivo sottoscritto dal



debitore) + € 500, comprensivo di oneri fiscali, per l'avvocato Alberto Russo del foro di Napoli che assiste il debitore.

La situazione debitoria del sig. Corbi è riassunta nella seguente tabella:

Elenco Creditori	Importo totale da restituire	Importo debito residuo
Trenitalia S.P.A..	€ 52.173,93	€ 52.173,93
avv. Prof. Raffaele De Luca Tamajo	€ 2.626,42	€ 2.626,42
CTU Arch. Annalisa De Lorenzo	€ 2.395,98	€ 2.395,98
Custode avv. Ugo Sangiovanni	2.766,80	2.766,80
RCI Banque S.A. Succursale Italiana	13.860,60	8.778,38
Agenzia delle Entrate Riscossione	1.084,09	1.084,09
TOTALE	€ 81.170,29	€ 69.926,62

2. Il nucleo familiare dell'istante è composto dai due coniugi Corbi Vincenzo e Barricciano Carmela, coniugati in regime di comunione legale, come si evince dallo stato di famiglia. A entrambi i coniugi sono intestati gran parte dei beni che compongono il patrimonio del debitore.

Nell'espone la propria **situazione patrimoniale**, il ricorrente ha dichiarato di essere comproprietario per il 50% insieme alla moglie di un appartamento di due vani sito in Napoli alla Via Botteghele n. 100, Parco ICE, Edificio B, scala A, adibito a residenza familiare. L'immobile ha un valore di mercato di € 119.000,00, come stimato dal CTU della procedura esecutiva R.G.E. n. 26/2019 pendente presso questo Tribunale e attualmente sospesa da questo giudice.

I coniugi risultano inoltre proprietari degli arredi mobili dell'appartamento, di modesto valore commerciale.

Il Corbi è intestatario di due depositi a risparmio presso Poste Italiane di contenuto trascurabile. Sul conto nr. 1012871271, intestato ai due coniugi, sui quali vengono versate le mensilità della pensione, sono collegati i buoni postali fruttiferi dematerializzati n. 92483854 dal valore di € 5.000,00 e il n. 92483855 dal valore di € 5.000,00, entrambi inclusi nella comunione legale.

Infine, il debitore è intestatario di due vetture, una destinata al proprio trasporto privato e l'altra in uso al figlio: una Citroen C3 del 2014 tg. FR858CK e una Dacia Sandero tg. FS068JL del 2018, per la quale contraeva un credito al consumo.



Il principale reddito del sig. Corbi è attualmente fornito dalla pensione percepita che ammonta a circa € 1.664,79. Con le note di chiarimenti depositate il 27/10/20, l'OCC chiariva che la cifra è stata ricavata dall'ultimo cedolino pensione prodotto, di marzo 2020, ma che in realtà l'importo subisce lievi oscillazioni di mese in mese (il cedolino di gennaio era pari a € 1.676,34 e quello di febbraio a € 1.672,15) e che ciò comunque non osta all'omologa del piano, in quanto trattasi di variazioni irrisorie di pochi euro che non incidono sul complessivo equilibrio economico del piano.

Dall'importo mensile della pensione vanno detratte le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, quantificate dall'OCC in € 1.186,44. Sulle richieste di chiarimenti avanzate all'udienza del 19/10/20, l'OCC ha avuto cura di specificare che tale importo è stato elaborato sulla base delle bollette fornite dai Corbi per i consumi necessari e successivamente integrato in base alla media dei consumi per famiglia rilevata dall'ISTAT, pertanto si tratta di un importo indicativo, elaborato su base statistica, suscettibile di lievi variazioni di mese in mese.

Dal reddito mensile così ricalcolato residua dunque una disponibilità di € 500,00 che il Corbi offre ai creditori per il risanamento della sua posizione debitoria.

3. Ciò premesso, il ricorrente ha inteso proporre ai propri creditori un **piano del consumatore** a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012 nei seguenti termini:

Elenco Creditori	Tipologia credito	Importo totale da restituire	Importo debito residuo	Importo Proposto	Soddisfazione
Trenitalia S.P.A..	chirografario	€ 52.173,93	€ 52.173,93	26.086,95	50%
avv. Prof. Raffaele De Luca Tamajo	Privilegiato mobiliare	€ 2.626,42	€ 2.626,42	€ 2.626,42	100%
CTU Arch. Annalisa De Lorenzo	Privilegiato immobiliare	€ 2.395,98	€ 2.395,98	€ 2.395,98	100%
Custode avv. Ugo Sangiovanni	Privilegiato immobiliare	€ 2.766,80	€ 2.766,80	€ 2.766,80	100%
Agenzia delle Entrate	chirografario	1.084,09	1.084,09	€ 542,04	50%



Riscossione					
RCI Banque S.A. Succursale Italiana	chirografario	€ 13.860,60	€ 8.778,38	€ 4.389,19	50%
O.C.C.	prededucibile	€ 5.661,45	€ 5.661,45	€ 5.661,45	100%
Oneri Avv. Russo	prededucibile	500	500	500	100%
TOTALE		€ 81.170,29	€ 76.088,07	€ 45.069,85	59.23%

Si propone la ristrutturazione dei debiti, di pertinenza dei creditori sopra nominati e nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, attribuendo precedenza ai creditori prededucibili, successivamente ai creditori privilegiati, infine ai creditori chirografari, secondo il seguente riparto:

- ai **creditori prededucibili** viene offerto il pagamento in misura integrale, con la precisazione che il credito prededucibile dell'OCC verrà saldato integralmente nel primo anno dall'omologa del piano;
- ai **creditori privilegiati**, tutti di natura professionale, viene offerto il pagamento nella misura integrale del credito;
- ai **creditori chirografari** viene offerto il pagamento nella misura falcidiata del 50% del credito.

Per la realizzazione del Piano è stata prevista una rata mensile pari ad € 500,00, che è stata valutata dall'OCC assolutamente sostenibile in ragione del reddito mensile da pensione percepito e della spesa media mensile necessaria al soddisfacimento dei **bisogni familiari**.

All'udienza del 19/10/20 questo giudice rilevava un trascurabile ma effettivo disavanzo di circa € 20,00 tra l'importo della pensione risultante dall'ultimo cedolino prodotto, l'importo della spesa mensile stimata dall'OCC e l'importo della rata offerta ai creditori. Tuttavia, nelle note di chiarimento depositate il 27/10/20, l'OCC ha avuto cura di precisare che le spese familiari mensili sono suscettibili di lievi variazioni rispetto all'importo indicato e che questa circostanza non osta alla buona riuscita del piano, in quanto il debitore può contare su una liquidità aggiuntiva derivante dalla tredicesima mensilità, che è in grado di coprire lievi disavanzi o eventuali spese impreviste.

Le conclusioni dell'OCC sono ragionevoli e del tutto condivisibili. La spesa per il fabbisogno familiare che è stata individuata ai fini del piano non può essere stimata con un calcolo tassativo, perché è del tutto fisiologico che nell'economia familiare le spese possano variare di mese in mese in base alle esigenze personali ed alle spese eccezionali occorrenti e, in questo caso particolare, anche all'evoluzione del quadro clinico della sig.ra Barricciano. Eventuali *surplus* ben



potranno essere coperti dalla tredicesima mensilità, sulla quale non grava la rata mensile da corrispondere ai creditori, secondo le previsioni del piano.

Quanto alle tempistiche, si stima una **durata** totale del piano di **7 anni e 6 mesi**, per un totale di **90 rate mensili**. A tal proposito si rinvia integralmente alla relazione dell'OCC:

Considerando la rata individuata pari a € 500,00, delle 90 rate previste dal Piano del consumatore, con le prime 12 rate da destinare per intero all'OCC e all'avvocato del debitore, si raggiungerebbe la somma proposta, quindi nell'arco di 7 anni e 6 mesi.

*Infine il piano proposto dall' O.C.C., che consta di **90 rate di €500,00 mensili di cui una prima rata di € 661,45 ed un'ultima rata di € 408,40 per un totale di € 45.069,85**; quindi per un periodo di tempo pari a **7 anni e 6 mesi**, nel quale sono compresi gli oneri dell'O.C.C. e dell'avvocato pagati in 12 rate iniziali (cfr. allegato 48)*

La soddisfazione dei crediti ristrutturati – una volta saldati i compensi della presente procedura - avverrà con il pagamento a cura del debitore di 77 rate di € 500,00 mensili più un'ultima rata di € 408,40

*Le rate dalla 13 alla 28 verranno assegnate ai creditori **privilegiati** in proporzioni uguali, fino al soddisfo di ciascuno, **per un totale di 7.890,22 euro**.*

*Per poi dalla rata 13 alla rata 90 per una **somma di Euro 31.018,18 ai creditori chirografari** fino al raggiungimento dell'importo ristrutturato come da tabella allegata in cui si indicano le scadenze di pagamento e le singole rate attribuite ai creditori.*

L'onere relativo al compenso dell'O.C.C. con accessori, da liquidare a cura del Giudice Delegato, andrà anteposto al pagamento dei creditori come previsto dall'art. 13, comma 4-bis, della legge 3/2012. L'avvocato Russo che assiste il sig. Corbi ai fini della presente procedura percepirà un compenso complessivo di euro 500.

Pertanto le scadenze indicate nella tabella allegata sono da considerare provvisorie e inizieranno a decorrere solo dopo l'integrale pagamento delle spese predette che avverrà nella stessa misura mensile indicata per i creditori.

I pagamenti mensili sopradetti inizieranno a decorrere entro 30 giorni dal decreto di omologazione.

Trenitalia S.P.A.	50%	90 mesi
avv. Prof. Raffaele De Luca Tamajo	100%	28 mesi
CTU Arch.	100%	28 mesi



Annalisa De Lorenzo		
Custode avv. Ugo Sangiovanni	100%	28 mesi
Agenzia delle Entrate Riscossione	50%	90 mesi
RCI Banque S.A. Succursale Italiana	50%	90 mesi

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC, avv. Elio Errichiello, ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Il piano sopra riportato dovrà essere applicato tenendo conto delle precisazioni da ultimo indicate all'udienza del 19/10/2020 e nelle note del 27/10/20, nelle quali l'OCC ha confermato l'attestazione.

4. La maggior parte della debitoria del Corbi deriva dal lungo contenzioso lavoristico seguito al licenziamento disciplinare del 22/2/08 disposto dall'ex datore di lavoro Trenitalia S.p.A. Al piano sono allegati i provvedimenti giudiziari relativi: a) Sentenza del Tribunale di Napoli sezione lavoro del 2/11/2009, con cui veniva dichiarato illegittimo il licenziamento e condannato Trenitalia S.p.A. alla reintegra nel posto di lavoro, nonché al risarcimento delle retribuzioni *medio tempore* non corrisposte; b) Sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 22.11.2011 che riformava la sentenza di primo grado e per l'effetto dichiarava legittimo il licenziamento; c) Sentenza della Corte di Cassazione del 15/06/15 che confermava la legittimità del licenziamento; d) Sentenza del Tribunale di Napoli sezione lavoro del 14/4/18 che condannava il Corbi alla restituzione del risarcimento indebitamente percepito e costituiva titolo esecutivo per il successivo atto di precetto.

Con memoria difensiva il creditore Trenitalia S.p.a. contestava la meritevolezza del debitore, in particolare rappresentando i gravi rimproveri disciplinari mossi dal datore di lavoro, accertati in sentenza, e la sua prodigalità, per l'incapacità di restituire il risarcimento indebitamente ricevuto.

Occorre premettere che in questa sede non si discute della meritevolezza o meno del licenziamento, già esaminato nelle sedi opportune, quanto della meritevolezza del debitore a ricorrere ad un piano di ristrutturazione dei debiti, in ragione delle cause dell'indebitamento. Tale verifica segue il disposto dell'art. 12 bis L. 3/12: *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso*



al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”.

A parere di questo giudice, sussiste il requisito della **meritevolezza** ai fini dell'omologa del piano.

Infatti il sig. Corbi non ha contratto volontariamente le obbligazioni di cui è gravato, piuttosto si è trovato coinvolto in un lungo *iter* giudiziario nel quale, pur uscito soccombente, confidava nel verosimile accoglimento delle proprie ragioni, soprattutto dopo la vittoria in primo grado.

L'indebitamento del sig. Corbi non ha origine volontaria e non deriva da un avventato ricorso al credito, avendo anzi sempre confidato nel proprio reddito da lavoro dipendente ed in seguito da pensione per coprire le spese familiari. Non sembra convincere in senso opposto nemmeno la circostanza che l'istante abbia contratto un credito al consumo finalizzato all'acquisto di un autoveicolo, in quanto bene necessario alle esigenze della famiglia, non potendo fare affidamento sul veicolo in possesso del figlio. Oltretutto, le rate del finanziamento sono sempre state pagate alle scadenze pattuite: non sembra allora che il finanziamento abbia avuto un peso determinante nel causare la situazione di sovraindebitamento.

È da escludere poi che l'istante abbia concorso con sua colpa al sovraindebitamento.

A tal proposito si consideri che il Corbi, dopo la sentenza della Corte d'Appello, lungi dall'assumere atteggiamenti incauti e prodighi, inoltrava all'INPS domanda di pensione anticipata, accolta con decorrenza dal 29.8.2012, dimostrando di aver seriamente ponderato la possibilità di uscire soccombente anche dal giudizio in Cassazione, di non essere più reintegrato nel posto di lavoro e dunque di non poter più disporre del suo stipendio.

È ragionevole presumere che nei 9 mesi intercorrenti tra la pubblicazione della sentenza d'appello e il ricevimento della prima mensilità della pensione, il Corbi abbia attinto dal capitale ricevuto con la sentenza di primo grado per far fronte alle esigenze proprie e della propria famiglia e ne abbia eroso così la consistenza.

In seguito, nel 2014, quindi ben prima della sentenza definitiva della Suprema Corte, veniva diagnosticato alla moglie una patologia oncologica, che la costringeva a subire trattamenti chemioterapici e farmacologici di carattere specialistico, a svariati ricoveri e a continue indagini diagnostiche. La dolorosa circostanza, non prevedibile dal sig. Corbi, lo ha indotto ad una serie di spese indifferibili e supplementari, di carattere tutt'altro che voluttuario, per le quali ha ragionevolmente attinto dal capitale ricevuto e per il quale non può essere riconosciuto colpevole.

Ad ulteriore riprova della buona fede nella condotta del sig. Corbi va sottolineato che, quando la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'appello, nel 2015, questi ha spontaneamente restituito € 9.000,00 sul maggior debito dovuto e successivamente, citato per la restituzione dell'indebito, chiedeva di avviare una soluzione conciliativa con Trenitalia S.p.a.



Le morosità successivamente accumulate con l'Agenzia delle Entrate per sanzioni amministrative sono una logica conseguenza della globale situazione di difficoltà economica descritta, che non gli ha più consentito di saldare alcuno dei suoi debiti. E infatti il debitore ha avvertito l'impellenza di soddisfare con priorità le ragioni del creditore Trenitalia, soprattutto in seguito all'ultima sentenza del Tribunale di Napoli e alla notifica dell'atto di precetto, nel timore di perdere l'immobile dove risiede con la moglie, già afflitta da uno stato di salute precario. È ragionevole allora che questi abbia trascurato altri adempimenti, come dimostrano anche le morosità nei confronti del condominio, sebbene tuttavia, per l'esiguità dell'importo, pari a circa € 45,00, non siano stati inclusi nel piano.

L'insieme degli elementi di fatto così evidenziati portano il giudicante ad escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed a ritenere che l'indebitamento non sia colposo, ma anzi che si sia aggravato per il prioritario soddisfacimento dei bisogni primari della vita familiare.

5. Le **contestazioni** di Trenitalia sulla meritevolezza del piano non hanno pregio. Invero, si ribadisce che in questa sede non vanno esaminate le cause che hanno condotto al licenziamento del ricorrente da Trenitalia, in quanto già oggetto di separato giudizio e comunque non influente ai fini del giudizio di meritevolezza del piano.

Quanto alla prodigalità del sig. Corbi, come si è già anticipato, si ritiene che il capitale corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado sia stato parzialmente impiegato per consentire la sopravvivenza del nucleo familiare, ormai privato di un reddito periodico su cui fare affidamento, nonché per fronteggiare le impreviste spese mediche di cui ha necessitato la sig.ra Barricciano. In conseguenza di ciò, è del tutto ragionevole che, a seguito dell'ultima condanna del 2018, il sig. Corbi fosse ormai impossibilitato a corrispondere l'integrale capitale ricevuto nel lontano 2009.

Tra l'altro, a dimostrazione della sua volontà di adempiere, dopo la sentenza definitiva della Corte di Cassazione, va considerato che fu offerta e restituita dal sig. Corbi una parte del capitale pari ad € 9.000,00 e che sempre ad iniziativa del sig. Corbi fu anche proposta e tentata una soluzione conciliativa per evitare di proseguire ed aggravare il lungo contenzioso con Trenitalia.

Non sono emerse invece spese di carattere voluttuario o superflue con le quali il debitore avrebbe dissipato il capitale ricevuto per effetto della sentenza di primo grado e nemmeno l'acquisto della seconda autovettura sembra porsi in questo senso, nonostante le contestazioni di Trenitalia. Anzitutto si nota come entrambe le vetture intestate al sig. Corbi siano di modesto valore commerciale e di fascia bassa, con riferimento ad altri beni di consumo similari della medesima categoria. Non vi è poi motivo di dubitare delle dichiarazioni del sig. Corbi in merito all'affidamento della vettura più vecchia a suo figlio, ormai estraneo al nucleo familiare, che spiegherebbero l'esigenza di ricorrere al credito al consumo pur di dotarsi di un'automobile per eventuali spostamenti.



6. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'**alternativa liquidatoria**. Sul punto occorre soffermarsi più approfonditamente, stante la presenza di specifiche contestazioni, e in particolare si impone la necessità di analizzare la convenienza ai sensi dell'art. 12 bis co. 4 L. 3/12, *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*.

Il valore commerciale dell'immobile oggetto di procedura esecutiva è stato stimato dal CTU incaricato dal Tribunale di Napoli nella procedura R.G.E. n. 26/2019 nella misura di € 119.000,00.

Si deve anzitutto considerare che il bene si trova in regime di comunione tra i coniugi e che pertanto solo la metà del ricavato della vendita andrebbe a soddisfare le ragioni dei creditori, mentre il restante 50% spetta di diritto al coniuge espropriato. La Corte di Cassazione ha chiarito come il creditore precedente sia comunque tenuto a pignorare il bene ricadente nella comunione legale per l'intero, facendo trascrivere il pignoramento contro entrambi i coniugi, e come poi, solo all'esito della esecuzione, la vendita e l'assegnazione provochino lo scioglimento della comunione nei limiti del bene oggetto di pignoramento, spettando all'altro coniuge il diritto a ricevere la metà della somma ricavata dalla vendita. E infatti *“la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”* (Cass. civ., 14/03/2013, n.6575).

Pertanto, il valore del ricavato da considerare a soddisfazione dei creditori per il caso di vendita dell'immobile all'esatto valore stimato è quello di € 59.500,00.

Nelle sue contestazioni, il creditore precedente ha dimostrato di confidare nella realizzabilità del valore di stima offerto dalla CTU nella procedura esecutiva e nella prospettiva ottimistica di vendita dell'immobile al primo tentativo, tale da garantire il miglior soddisfacimento possibile.

Ritiene questo giudice che tale prospettiva sia tanto ottimistica, quanto irrealistica. Non va trascurata l'attuale crisi di mercato generata dall'epidemia da Covid-19, dalla quale è ragionevole attendersi un crollo della domanda e conseguentemente delle quotazioni nel mercato immobiliare. Non è da escludere allora che l'immobile vada invenduto per più tentativi, stante la forte crisi di liquidità che sta conoscendo il mercato, così determinando, oltre ad un abbassamento del presumibile realizzo, anche un allungamento dei tempi necessari ai fini della soddisfazione.



A ciò si aggiunga la proroga della sospensione dei pignoramenti della prima casa/abitazione principale disposta, sino al 31.12.2020, dall'art. 4 del cd. D.L. Ristori (D.L. 137 del 2020), il quale comporta che, in assenza di ulteriori sospensioni (prevedibili quanto meno per il primo semestre del 2020), l'iter della vendita, ove si aggiudichi alla prima asta, non si completerebbe prima della fine del 2021, cui deve seguire poi l'approvazione del progetto di distribuzione dinanzi al GE, anche qui pronosticabile, in assenza di ogni tipo di impedimento e in caso di piena efficienza della procedura, nella primavera del 2022.

Appare più prudente e condivisibile la proiezione dell'OCC, secondo il quale:

“considerato che il valore di stima del bene indicato in € 119.000,00 come risulta dalla relazione tecnica di stima, va altresì considerato alla luce di quanto disposto dagli art. 571 comma 2 c.p.c., la possibilità di presentare offerte inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito dall'ordinanza di vendita, e ex. Art. 591 c.p.c., ovvero la possibilità, in caso di esperimenti deserti, di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e dopo il quarto tentativo deserto fino al limite della metà, il più probabile prezzo di aggiudicazione dell'immobile in esame sarebbe all'incirca di Euro 66.937,50 Euro dovendosi prudenzialmente considerare almeno 2 tentativi deserti”.

A questo giudice appare verosimile - sebbene pessimistica - anche la prospettiva di un ulteriore ribasso del prezzo a base d'asta di un quarto del valore ai sensi dell'art. 571 co. 2 c.p.c., ipotesi vagliata anche dall'OCC, per cui il valore di presumibile realizzo potrebbe abbassarsi anche ad € 50.203,12.

In entrambi i casi il ricavato non potrebbe soddisfare le ragioni del creditore precedente, in quanto il valore così ribassato andrebbe ulteriormente decurtato del 50% in favore dell'altro coniuge.

Infine, non si deve dimenticare che all'importo così ricavato andrebbero detratte le spese della procedura esecutiva, da soddisfare in prededuzione, nei confronti del CTU Arch. Annalisa De Lorenzo e del custode avv. Ugo Sangiovanni, per un totale di € 5.162,70.

Alla luce di queste considerazioni, deve escludersi che l'importo di € 26.086,95 offerto a Trenitalia in esecuzione del piano sia meno conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria, anche in considerazione della maggiore aleatorietà di quest'ultima. La maggiore durata del piano rispetto alla vendita dell'immobile non pone un ostacolo alla sua omologa. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio



del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda *chance*”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

7. La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della *ratio* della normativa sul sovraindebitamento ed alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto dal sig. Corbi Vincenzo, nato a Napoli il 17/5/1953, C.F. CRBVCN53E17F839W, come esposto nella relazione depositata il 9/7/2020 dal professionista designato come O.C.C. avv. Elio Errichiello e con le successive precisazioni depositate il 27/10/2020;

dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicato sul sito del Tribunale nonché sul sito www.astegiudiziarie.it, e che l'OCC ne dia comunicazione agli organi della procedura esecutiva;

dispone che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva, a partire dal 15-20 dicembre 2020, e al 15-20 di ogni mese successivo per l'intera durata;

rammenta all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.

Napoli, 9 novembre 2020

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese



*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa
Benedetta Magliulo.*

